



Informazione

Regime comune di transito; sigillo

1 Situazione iniziale

A seguito della modifica del 1° maggio 2016 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ([RS 0.631.242.04](#)), sono stati apportati alcuni adeguamenti alla procedura di transito internazionale, in particolare nell'ambito dei sigilli e dell'identificazione delle merci (vedi [Informazione del 25 aprile 2016](#)).

Il nuovo sigillo deve soddisfare i requisiti di cui all'[articolo 38 della convenzione relativa ad un regime comune di transito](#). Tali requisiti sono considerati soddisfatti se il sigillo è certificato da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici».

Gli attuali sigilli autorizzati (Tyden Seals) non soddisfano i requisiti di cui sopra. Per questo motivo, i Tyden Seals devono essere sostituiti dai sigilli «MCLZ350 Cable Seals» o altri sigilli approvati dall'AFD.

2 Acquisto di nuovi sigilli da parte dello spedite autorizzato

Per la procedura di acquisto dei sigilli da parte dello spedite autorizzato, si applicano le disposizioni di cui alla cifra 4.6 [R-14-01](#).

3 Ulteriore modo di procedere/scadenziario

Fino a fine aprile 2019

In caso di aperture del transito da parte di un ufficio doganale di partenza svizzero, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) autorizza ancora l'impiego di Tyden Seals per la procedura di transito internazionale.

Dal 1° maggio 2019

In caso di aperture del transito da parte di un ufficio doganale di partenza svizzero, l'AFD autorizza soltanto l'impiego di «MCLZ350 Cable Seals» o altri sigilli approvati dall'AFD per la procedura di transito internazionale.

Entro fine maggio 2019

L'ufficio doganale di controllo provvede alla restituzione dei Tyden Seals d'intesa con lo spedite autorizzato.